



COMUNE DI GENOVA



**SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI**

**DECISIONI DI GIUNTA**

Seduta del 14 novembre 2002

**N. d'ordine: 00404/2002/AP**

**OGGETTO: ADEMPIMENTI ZONIZZAZIONE ACUSTICA.**

Presenti Giuseppe Pericu, Alberto Ghio, Anna Castellano, Luca Dallorto, Giovanni Facco, Bruno Gabrielli, Luigi Liccardo, Arcangelo Merella, Rosario Monteleone, Roberta Morgano, Dante Taccani, Marta Vincenzi;  
Assenti giustificati Luca Borzani, Giorgio Guerello, Claudio Montaldo, Valter Seggi, Paolo Veardo;

Premesso che:

- il Comune di Genova ha come priorità quella di garantire la salute dei suoi cittadini e la salvaguardia dell'ambiente da fonti inquinanti;
- è interesse di questa Amministrazione coinvolgere, al fine del raggiungimento del sopra citato obiettivo, il maggior numero di soggetti pubblici e privati;
- che le stesse rappresentanze delle attività economiche hanno più volte espresso il loro impegno a collaborare con l'Amministrazione affinché si possa raggiungere un miglioramento della qualità della vita degli abitanti della città e nello stesso tempo incentivare e rafforzare uno sviluppo economico ma anche sostenibile;
- la città di Genova sta attraversando un periodo di trasformazione e di cambiamento, dove le attività economiche risultano essere uno dei principali attori con cui relazionarsi;

Considerato che,

- la legge regionale 12/98 all'art.11 prevede che le imprese che comportano la presenza di macchinari e/o impianti rumorosi devono verificare, entro sei mesi dall'approvazione da parte della Provincia della classificazione acustica comunale (11 novembre), la rispondenza delle proprie sorgenti sonore ai valori

limite di emissione e di immissione fissati dalla normativa nazionale sull'inquinamento acustico, secondo la classe di appartenenza in cui si svolge la propria attività;

- se, a seguito della verifica, viene accertato il superamento dei limiti le imprese, entro il mese successivo (11 dicembre), devono presentare apposito piano di risanamento;
- il Ministero dell'Ambiente in data 9 ottobre con nota prot.4297/2002/SIAR afferma che "pur non essendoci una correlazione tra il disposto normativo D. Lgs 277/1991 (Capo IV, art. 38 - 49) per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro e i disposti normativi che regolano il rumore in ambiente esterno, si potrebbe affermare che le imprese che hanno già assolto agli obblighi del suddetto D. Lgs (Capo IV), utilizzando e/o essendo dotate, a rigor di logica, di macchinari ed impianti rumorosi, debbano verificare anche il rispetto dei limiti di zona";
- la stessa nota del Ministero ha inteso escludere quelle imprese che, secondo l'art. 40 D. Lgs 277/91, dopo la valutazione preliminare del livello del rumore da parte datore di lavoro non hanno ravvisato la presenza di macchinari ed impianti rumorosi;

Ritenuto che,

- esiste la necessità di agevolare i titolari delle attività economiche attraverso uno snellimento delle procedure ma anche attraverso una contestuale responsabilizzazione degli stessi titolari;
- solo un contestuale programma di controlli efficace ed efficiente può garantire sia la cittadinanza, sia le attività economiche rispettose delle regole che non vi siano abusi;


#### LA GIUNTA DECIDE

- di seguire le indicazioni del Ministero dell'Ambiente secondo le quali le imprese sottoposte agli obblighi del D.Lgs 277/1991 (capo IV, art. 38 - 49: protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro) e cioè le imprese che utilizzano e/o sono dotate, a rigor di logica, di macchinari ed impianti rumorosi, debbano effettuare le verifiche del rispetto dei limiti di zona previsti dall'art. 11 della L.R. 12/98;
- per le imprese non sottoposte agli obblighi del D.Lgs. 277/91, si indicano, di massima, i casi in cui non si ritiene necessario effettuare le verifiche dei limiti di zona, salvo che si presenti il dubbio di un superamento di detti limiti, indotto sia dall'utilizzo di macchine ed impianti evidentemente rumorosi, sia da eventuali segnalazioni in merito al fastidio arrecato dall'impresa stessa nelle aree circostanti:
  - le attività che presentano sorgenti rumorose di tipo domestico o assimilato;
  - le attività che per loro natura e tipologia palesemente non influenzano il rumore esterno;



- le attività che, a seguito della presentazione della documentazione di previsione d'impatto acustico prevista dalla L. 26.10.1995 n. 447 - art. 8 comma 4 - abbiano ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività produttiva e nel frattempo non abbiano apportato modifiche significative, dal punto di vista dell'impatto acustico, ai macchinari o al processo produttivo per cui si è richiesta ed ottenuta l'autorizzazione;
  - tutte le attività di tipo non industriale e non artigianale che non abbiano macchinari ubicati all'esterno e per le quali i macchinari eventualmente presenti nell'ambiente interno siano tali da non essere udibili all'esterno;
- di stabilire che, sempre seguendo le indicazioni del Ministero dell'Ambiente, ove sia necessaria la verifica dei limiti di zona, questa vada effettuata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale;
- di dare mandato ai competenti Uffici Comunali per la predisposizione degli eventuali atti amministrativi necessari.

Il Sindaco  
Giuseppe Pericu



Il Segretario Generale  
Francesco Pitera'

